

Oggetto della causa

Da un lato, una domanda di annullamento di un atto della Commissione che ha respinto la richiesta delle ricorrenti intesa ad ottenere la cancellazione della sostanza denominata colofonia dall'elenco delle sostanze sensibilizzanti di cui all'allegato I della direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 1967, 196, pag. 1), e, dall'altro lato, una domanda di risarcimento del danno subito

Dispositivo dell'ordinanza

- 1) *Il ricorso è respinto perchè irricevibile.*
- 2) *Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla convenuta.*
- 3) *La parte interveniente supporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 7 del 10.1.2004.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 13 gennaio 2006
— Dimos Ano Liosion e a./Commissione

(Causa T-85/05) (¹)

«Irricevibilità — Soggetti non destinatari di atti comunitari — Interesse diretto»

(2006/C 74/38)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Dimos Ano Liosion Theodora, Goula, Argyris Argyropoulos, Ioannis Manis, Eleni Ntalipi, Vasilis Papagrigoriou e Giorgos Fragkalexis (Ano Liossia, Grecia) [Rappresentante: avv. G. Kalavros]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: D. Triantafyllou e L. Flynn, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 21 dicembre 2004, E (2004) 522, riguardante la concessione di una sovvenzione a carico del Fondo di coesione per la realiz-

zazione del progetto intitolato «Costruzione della prima fase della seconda discarica dell'Attica occidentale, nella località di Scalistri, Comune di Fyli»

Dispositivo dell'ordinanza

- 1) *Il ricorso è dichiarato irricevibile.*
- 2) *I ricorrenti sopporteranno le spese, ivi incluse quelle del procedimento sommario.*

(¹) GU C 106 del 30.4.2005

Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 gennaio 2006
— Finlandia/Commissione

(Causa T-177/05) (¹)

«Incidente di procedura — Eccezione di irricevibilità — Atto improduttivo di effetti giuridici obbligatori — Risorse proprie delle Comunità europee — Procedura d'infrazione — Interessi di mora previsti dall'art. 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 — Negoziazione di un accordo su un pagamento condizionale»

(2006/C 74/39)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Finlandia [Rappresentanti: T. Pynnä e A. Guimaraes-Purokoski, agenti]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: G. Wilms e P. Aalto, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione (Direzione generale del Bilancio), che sarebbe contenuta nella lettera 28 febbraio 2005 e nella lettera di conferma 25 aprile 2005, con la quale la Commissione avrebbe rifiutato di intavolare negoziati con la repubblica di Finlandia in merito al pagamento condizionale dei diritti richiesti retroattivamente, maggiorati degli interessi di ritardo accumulatisi fino al giorno del pagamento dei detti diritti, che la Commissione pretende dalla Finlandia nell'ambito del procedimento di infrazione n. 2003/2180 intentato ai sensi dell'art. 226 CE.